

**Legge 19 novembre 1968, n. 1187** <sup>(1)</sup>

**Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150**  
(G.U. 30.11.1968, 304)

Le parti del testo a carattere piccolo sono state soppresse o comunque disapplicate

**Art. 2.** <sup>(2)</sup>

*(abrogato dall'articolo 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)*

Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all' espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.

*(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, nella parte in cui consente all'amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi)*

Per i piani regolatori generali approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni di cui al precedente comma decorre dalla predetta data.

*(norma transitoria la cui efficacia è cessata)*

**Art. 3.**

L'applicazione delle misure di salvaguardia per i piani particolareggiati è, in ogni caso, obbligatoria dalla data della deliberazione di adozione.

**Art. 4.**

Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato dall'art. 3 della legge 5-7-1966, n. 517, ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'art. 2.

*(norma transitoria la cui efficacia è cessata)*

---

<sup>(1)</sup> Gli articoli 1 e 5 vengono omessi in quanto modificativi degli artt. 7 e 40 (1° comma) della L. 1150/1942 e riportati nel testo coordinato della legge fondamentale

<sup>(2)</sup> Con sentenza n. 185 del 19-23.04.1993, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 2 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

**NOTA:** L'efficacia della presente legge è stata prorogata di due anni con la legge 456/1973; successivamente di un anno con la legge 696/1975 e, infine, di due mesi con la legge 6/1977.